REGOLAMENTO (CEE) N. 3331/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1185/86 che fissa, per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 1986, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da immettere in consumo e da importare in Spagna e Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna [1], in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo [2], in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1183/86 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3329/86 [4], e (CEE) n. 1184/86 [5] della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3330/86 [6], sono fissati annualmente i quantitativi di oli e di grassi da immettere in consumo in Spagna e in Portogallo e i massimali annui delle importazioni di tali prodotti ; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1185/86 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2150/86 [8] ;

considerando tuttavia che, per quanto concerne la Spagna, per gli oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana, l'evoluzione del fabbisogno del mercato giustifica la modifica di detti quantitativi ; che, d'altra parte, tenuto conto della natura e della specificità degli usi di taluni di questi oli, e segnatamente degli oli di lino, di ricino e di legno della Cina, nonché di soia destinata ad usi diversi dall'alimentazione umana, è opportuno frazionare tali quantitativi massimi in tre massimali distinti ;

considerando che, per quanto concerne il Portogallo, per l'olio di soia e per gli oli indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86, l'evoluzione del fabbisogno del mercato giustifica la modifica di massimali fissati dal regolamento (CEE) n. 1185/86 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1185/86 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 1

a) nel paragrafo 1 :

— alla lettera b) la cifra di « 75 000 » è sostituita da « 70 000 » ;

— il testo della lettera d) è sostituito dal seguente testo :

« d) — 10 000 tonnellate di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,

— 10 000 tonnellate di olio di soia,

— 15 000 tonnellate di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana ».

b) Nel paragrafo 2 :

— alla lettera a) la cifra di « 42 000 » è sostituita da « 50 000 »,

— alla lettera b) la cifra di « 100 000 » è sostituita da « 92 000 ».

2. Nell'articolo 2 :

a) il testo del paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal seguente testo :

« d) — 10 000 tonnellate di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,

— 0 tonnellate di olio di soia,

— 15 000 tonnellate di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana ».

b) Nel paragrafo 2 :

— alla lettera a) la cifra di « 42 000 » è sostituita da « 50 000 »,

— alla lettera b) la cifra di « 100 000 » è sostituita da « 92 000 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(4) Vedi pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
(6) Vedi pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 28.
(8) GU n. L 188 del 10. 7. 1986, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente